

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 43-800

**Cantieri per la demolizione e la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto. Revoca D.G.R. n. 71-18113 del 7 aprile 1997 e nuove indicazioni.**

A relazione degli Assessori Icardi, Marnati:

Vista la L. 257/1992 che ha vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto e considerato che con successive disposizioni normative sono stati definiti criteri e procedure per il risanamento del territorio dalla presenza di amianto.

Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 recante i criteri per la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati dall'amianto.

Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996 relativamente ai requisiti tecnici che devono essere posseduti dai soggetti incaricati dei campionamenti e dai laboratori che eseguono le analisi per la ricerca dell'amianto.

Visto il D.Lgs. 114 del 17 marzo 1995 con il quale, in attuazione della direttiva 87/217/CEE del 19 marzo 1987, venivano fornite indicazioni in ordine alle concentrazioni di amianto negli scarichi emessi in atmosfera e negli effluenti liquidi.

Considerato che in attuazione del citato D.Lgs 114/1995 e del D.P.R. 203/1998 con D.G.R. n. 71-18113 del 7 aprile 1997 veniva attivata la procedura semplificata di autorizzazione, per gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti che rispettano le prescrizioni definite dalla deliberazione stessa.

Visto che il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" nella parte quinta disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera e prevede, all'art. 272 comma 2, che l'autorità competente possa adottare autorizzazioni di carattere generale alle quali il gestore può aderire almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività, specificando al comma 4 dello stesso articolo, che le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso di attività che utilizzino sostanze con indicazione di pericolo H350 (*può provocare il cancro*) e pertanto vengono meno i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. n. 71-18113 del 7 aprile 1997.

Considerato che la tempistica di rilascio di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in base a quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs 152/2006, di 120 giorni, non è compatibile con i tempi stabiliti dal legislatore con l'art. 256 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce che il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisponga un piano di lavoro, che costituisce il documento di riferimento per l'autorizzazione dei lavori e per la definizione delle prescrizioni da parte di ASL.

Considerato infatti che il comma 5 dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori e dispone che se entro tale termine l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro possa eseguire i lavori.

Visto inoltre che, per quanto modificato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 106 del 2009, lo stesso comma 5 dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 precisa che "*l'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività*".

Considerato che il comma 3 dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il piano di lavoro "*prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di*

*lavoro e la protezione dell'ambiente esterno*”, in coerenza con l’art. 7 della Direttiva 87/217/CEE del 19 marzo 1987 che stabilisce che “*gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le attività di demolizione di edifici, strutture e attrezzature contenenti amianto, nonché la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polvere di amianto, non provochino un rilevante inquinamento dell'ambiente; a tal fine devono garantire che il piano di lavoro previsto all'articolo 12 della direttiva 83/477/CEE preveda l'applicazione di tutte le misure di prevenzione necessarie a tal fine*”.

Valutato pertanto che la D.G.R. n. 71-18113 del 7 aprile 1997 non è più coerente con il quadro normativo vigente e che le prescrizioni ed indicazioni sulla gestione dei cantieri debbano essere contenute nel piano di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Ritenuto opportuno demandare al Dirigente del Settore competente, in coerenza con le “*Linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08*” adottate con D.G.R. n. 34-6629 del 16 marzo 2018, la definizione delle indicazioni tecniche relative agli aspetti attinenti potenziali dispersioni di fibre di amianto da parte dei cantieri di bonifica presso i quali siano presenti punti di emissione in atmosfera, sia rispetto all’indicazione dei laboratori incaricati dell’esecuzione delle analisi ai fini della certificazione della restituibilità di locali bonificati dall’amianto, oltre ad indicazioni relative al prelievo dei campioni di aerodispersi ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996, per permettere i controlli tecnici sulla qualità delle analisi.

Visto che la citata D.G.R. n. 34-6629 del 16 marzo 2018 demanda al Dirigente del Settore competente gli aggiornamenti tecnici delle indicazioni operative per la redazione dei piani di lavoro che si rendessero necessarie.

Vista la L.R. 30/2008 “*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto*”;

vista la L. n. 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

vista la D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 “*Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020*”;

visto il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile; attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge;

*delibera*

- di revocare la D.G.R. n. 71-18113 del 7 aprile 1997 in quanto non più coerente con il quadro normativo vigente;
- di dare atto che ai fini della demolizione/rimozione ai sensi dell’art. 256 del D.lgs 81/08 si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 34-6629 del 16.3.2018, demandando al Dirigente del Settore competente la definizione delle indicazioni tecniche necessarie a dare attuazione a quanto descritto in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)